




REPUBBLICA ITALIANA
LA
CORTE DEI CONTI
IN
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA
LOMBARDIA

composta dai magistrati:

dott. Nicola Mastropasqua
dott. Giuseppe Zola
dott. Gianluca Braghò
dott. Alessandro Napoli
dott.ssa Laura De Rentiis
dott. Donato Centrone
dott. Francesco Sucameli
dott. Cristiano Baldi
dott. Andrea Luberti

Presidente
Consigliere
Primo Referendario
Referendario
Referendario
Referendario
Referendario
Referendario (relatore)
Referendario



nell'adunanza pubblica del 26.02.2013

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

Vista la legge 21 marzo 1953, n. 161;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Vista la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti n. 14/2000 del 16 giugno 2000, che ha approvato il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, modificata con le deliberazioni delle Sezioni riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004, da ultimo modificata con deliberazione del Consiglio di Presidenza n.229 dell'11 giugno 2008;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131;

Vista la legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 166 e seguenti;

Udito il relatore, referendario dott. Cristiano Baldi.

Premesso che

Dall'esame del questionario sul rendiconto 2011 redatto a cura dell'organo di revisione del Comune di Fara Gera d'Adda (BG) è emerso che l'Ente, nell'esercizio finanziario di riferimento, non ha conseguito gli obiettivi del Patto di stabilità interno.

In particolare, l'ente ha avuto uno scostamento negativo (pari ad 555,00) e quindi non ha raggiunto l'obiettivo imposto dalla normativa sul patto di stabilità interno.

Inoltre, è emerso che l'Ente, nell'esercizio finanziario di riferimento, presenta una notevole incidenza di residui attivi sull'avanzo di amministrazione (quest'ultimo di importo pari ad € 31.264,47 a fronte di € 27.760,61 per residui dei Titoli I e III relativi ad esercizi anteriori al 2009; incidenza del 88,793 %) e che non ha provveduto alla predisposizione del rapporto relativo all'analisi ed alla revisione delle procedure di spesa previsto dall'articolo 9 del d.l. n. 78/2009.

Con nota istruttoria n. 322 del 11.01.2013, il Magistrato istruttore ha chiesto all'organo di revisione di indicare le ragioni della situazione determinatasi.

L'Organo di revisione del Comune di Fara Gera d'Adda, con nota n. 769 del 29.01.2013, ha precisato quanto segue:

- 1) il mancato rispetto del patto di stabilità è dipeso "dai mancati incassi in conto capitale in quanto l'ente ha previsto incassi per € 1.000.000,00 mentre a consuntivo si sono realizzati incassi per € 274.470,00". Inoltre, "il piano delle alienazioni relativamente all'anno 2011 prevedeva introiti per € 408.000,00 che non si sono realizzati per mancanza di acquirenti e inoltre sono risultati inferiori alle attese anche gli introiti derivanti da concessioni edilizie. Per quanto riguarda il 2012 l'ente ha riproposto, nell'ambito del piano delle alienazioni, la vendita di alcuni immobili ma la realizzazione in termini di cassa è stata deludente (solo € 12.860,00)". Tuttavia, alla data odierna si prevede il rispetto del Patto di Stabilità 2012 grazie ai notevoli introiti derivanti dall'IMU.
- 2) Non vi sono ragioni particolari per le quali l'ente non ha provveduto alla predisposizione del rapporto relativo all'analisi ed alla revisione delle procedure di spesa previsto dall'articolo 98 del d.l. n. 78/2009. In ogni caso l'Ente paga i suoi fornitori entro termini fisiologici di 60 - 90 giorni.
- 3) Per quanto riguarda i residui la situazione è la seguente:



Titolo I anno 2006, € 2.275,59: ruolo coattivo ICI interamente incassato nel 2012;

Titolo I anno 2007, € 8.139,91: riguarda la TARSU, incassato nel 2012 per € 5.560,02;

Titolo I anno 2008, € 17.345,11: riguarda per € 7.758,11 la TARSU (incassati nel 2012 € 1.642,48), per € 9.357,00 ruoli ICI (incassati nel 2012 € 1.760,45) e per € 230,00 ruolo TOSAP;

Titolo VI anno 2004, € 954,53: deposito cauzionale per i servizi resi dal Ministero dei Trasporti relativamente all'accesso ai dati della motorizzazione civile da parte della polizia locale;

Titolo IV anno 2008, € 33.000,00: contributo provinciale per le spese sostenute come ente capofila del Parco Locale sovracomunale Plis, non erogato dalla Provincia per problemi di rispetto del Patto di stabilità;


Titolo V anno 2008, € 2.162,81: residuo di mutuo;

Titolo VI anno 2008, € 866,16: risarcimento di un danno da danneggiamento patrimonio comunale;

Titolo VI anno 2009, € 13.181,00: rimborso a carico dei lottizzanti di una spesa relativa al PL "Ambito 4". Tuttavia, si è verificato che questa somma non verrà rimborsata in quanto il PL prevedeva un tetto massimo di spese sostenibili dai lottizzanti che, a consuntivo, è stato superato: la somma andrà stralciata.

In base all'esame della documentazione trasmessa dal revisore del Comune, il Magistrato istruttore riteneva che sussistessero i presupposti per l'attivazione della procedura prevista dall'art. 1, comma 168, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e chiedeva al Presidente di deferire la questione alla Sezione Regionale del controllo per l'esame e pronuncia di competenza.

All'adunanza della Sezione del 26.02.2013 nessuno è intervenuto in rappresentanza del Comune.



Considerato in diritto

La Sezione, preliminarmente, osserva che la legge 23 dicembre 2006, n. 266 ha delineato una nuova e significativa modalità di verifica sulla finanza degli enti locali, sia per quel che concerne il rispetto degli obiettivi previsti dalla normativa sul Patto di stabilità interno sia per l'accertamento di comportamenti difformi dalla sana gestione finanziaria, stabilendo una specifica competenza in capo alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti.

La Corte, quale massimo organo di controllo esterno a rilevanza costituzionale e di natura magistratuale, esercita il controllo successivo sulla gestione di tutte le pubbliche amministrazioni; tale controllo si qualifica non solo per la funzione di garanzia e di ausilio cui esso è deputato nei confronti del Parlamento e degli Organi Elettivi della Repubblica, ma anche per la connotazione specifica di controllo avente natura collaborativa, nel senso chiarito dalla Corte Costituzionale sin dalla nota sentenza 27 gennaio 1995, n. 29.

Il ruolo della Corte è stato nel tempo implementato dalla legislazione: in particolare, si deve ricordare la legge 5 giugno 2003, n. 131 con cui il legislatore ha espressamente riconosciuto alle Sezioni regionali di controllo della magistratura contabile il ruolo di garanti della corretta gestione delle risorse pubbliche nell'interesse dei singoli enti territoriali e della comunità che compone la Repubblica.

Con la legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006), da ultimo, il legislatore ha affidato alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti il compito di accertare – nei confronti degli enti locali – il rispetto della normativa relativa al Patto di stabilità ed eventuali comportamenti difformi dalla sana gestione finanziaria.

La pronuncia della Sezione, conseguente all'accertamento di cui sopra, è indirizzata alle Amministrazioni interessate affinché esse adottino, nella propria autonomia e nel rispetto dei vincoli di solidarietà con gli Enti che costituiscono la Repubblica, le necessarie misure correttive.

La verifica affidata alla Corte dei conti, come già rilevato ed illustrato compiutamente nella delibera di questa Sezione n. 10 del 13 ottobre 2006, non è, pertanto, invasiva dell'autonomia degli enti locali ma, in virtù della natura collaborativa del controllo sulla gestione, è diretta, nell'interesse del singolo ente e della comunità nazionale, a rappresentare agli organi elettivi la reale ed effettiva situazione finanziaria in modo che gli stessi possano responsabilmente assumere le decisioni più opportune.

1) Mancato rispetto del Patto di Stabilità.

L'esame della relazione redatta ai sensi dell'art. 1, comma 166 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria per il 2006) dal Revisore del Comune di Fara Gera d'Adda, in ordine alle risultanze del Rendiconto relativo all'esercizio 2010, mette in luce il mancato conseguimento degli obiettivi del patto di stabilità, registrando uno scostamento negativo per € 555,00.

Ciò premesso, la Sezione ritiene necessario ricordare brevemente le origini e la natura del patto di stabilità, percorso necessario per evidenziare l'assoluta cogenza ed inderogabilità delle sue disposizioni.

A seguito dell'approvazione del Trattato di Maastricht, gli Stati europei che hanno dato vita all'Unione europea e alla moneta unica si sono impegnati ad evitare che i bilanci pubblici di ciascuna nazione presentassero disavanzi eccessivi (art. 104 del Trattato

dell'Unione europea, ora art. 126 del Trattato sul funzionamento UE): in tale ottica, al fine di introdurre criteri di convergenza in vista dell'introduzione della moneta unica, gli Stati europei hanno concluso un accordo denominato "Patto di stabilità e crescita" con il quale ciascuno Stato si è impegnato nei confronti dell'Unione europea e degli altri Stati a ridurre i disavanzi annuali di bilancio e a ridurre il debito pubblico interno, così rafforzando i vincoli posti dall'articolo 104 del Trattato.

Questi vincoli comunitari richiedono una sempre più stretta interazione tra finanza comunitaria e finanza nazionale che necessita del concorso e della corresponsabilizzazione dei diversi livelli di governo a garanzia degli equilibri.

Proprio per trasferire i vincoli di derivazione comunitaria all'interno dell'ordinamento italiano su tutti i soggetti esponenziali titolari di poteri di spesa è stato introdotto, con la legge finanziaria per l'anno 1999, il Patto di stabilità interno (art. 28 della legge 28 dicembre, 1998, n. 448) in base al quale gli enti territoriali e locali dovevano concorrere alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica impegnandosi alla riduzione del finanziamento in disavanzo delle proprie spese e del rapporto debito / Pil.

Negli anni successivi il patto di stabilità è stato costantemente modificato ed adeguato, subendo innumerevoli modifiche in ordine al contenuto dei vincoli ed ai parametri da prendere in considerazione al fine di calcolare gli obiettivi assegnati a ciascun ente.

Ma ciò che va sottolineato è che si tratta di una normativa rispondente all'esigenza inderogabile di rispettare impegni derivanti da accordi internazionali che trovano fondamento nel nucleo essenziale dei principi vigenti nel Trattato U.E. in materia di politica economica – monetaria e che proprio per tale ragione il legislatore nazionale ha previsto espressamente (art. 1, comma 138, L.266/2005) che "ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica", gli enti territoriali indicati nella norma – tra cui i comuni - "concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica ... con il rispetto delle disposizioni di cui ai commi da 139 a 150", che dettano le regole in tema di Patto di stabilità interno.

Tali ultime disposizioni, giova ricordarlo, "costituiscono principi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma della Costituzione" (L.266/2005, art. 1, comma 138; cfr. la sentenza della Corte Costituzionale n. 417/2005).

Sin dalla sua introduzione la normativa relativa al Patto è risultata applicabile a tutti i Comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti e, più recentemente, l'art. 16, comma 31, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito in Legge 14 settembre 2011, n. 148, ha stabilito che a decorrere dall'anno 2013 le disposizioni vigenti in materia

di patto di stabilità interno per i comuni trovano applicazione nei riguardi di tutti i comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti.

Inoltre, va ricordato che il mancato conseguimento degli obiettivi del patto configura un "comportamento difforme dalla sana gestione finanziaria" (art.1 co. 168 L.F. 2006), e come tale richiede che l'Ente adotti specifici provvedimenti per ricondurre la gestione ai principi di correttezza finanziaria.

In altri termini, il rispetto degli obiettivi del Patto interno di stabilità, da parte di ciascun ente, concorre al raggiungimento delle grandezze di finanza pubblica poste nella legge finanziaria per rispettare i parametri quantitativi fissati in sede europea.

Ne consegue che i limiti -posti negli esercizi successivi, agli enti che non abbiano rispettato il Patto di stabilità interno- hanno la finalità di ottenere risultati finanziari che riequilibrano, sia pur nell'esercizio successivo, le grandezze di finanza pubblica prefissate, senza la necessità di ulteriori interventi correttivi da porre a carico di tutta la collettività nazionale e degli enti che la compongono.

L'importanza della verifica intestata alla Corte dei conti, sotto questo profilo, è ancora più rilevante, atteso che la determinazione dei risultati di ciascun anno e l'accertamento dell'insussistenza di gravi irregolarità, non è solo riferibile all'esercizio considerato, ma è assunta come base di riferimento per la determinazione di parametri finanziari per gli esercizi futuri.

Come ha già rilevato questa Sezione, "assume rilievo, ai fini della scelta delle misure correttive, l'ammontare dello scostamento fra l'obiettivo programmatico e la spesa effettivamente impegnata o sostenuta, nonché quale sia il parametro obiettivo non rispettato" (del. Lombardia/526/2010/PRSE del 29 aprile 2010).

Ne consegue che ciascun ente deve esaminare le cause del mancato raggiungimento degli obiettivi, in considerazione del parametro non rispettato e del relativo differenziale; alla stregua di detta analisi, quindi, l'ente che non ha rispettato gli obiettivi posti dal patto di stabilità deve adottare le misure necessarie per riportare la situazione finanziaria dell'ente ad una sana gestione finanziaria.

Nella esposizione dei motivi causativi del mancato rispetto del patto di stabilità il Comune ha posto in luce che esso è dovuto a minori incassi in conto capitale rispetto alle previsioni ed in particolare all'insuccesso del piano di alienazione immobiliare.

Le motivazioni addotte dall'Ente riguardo al mancato rispetto dei vincoli imposti dal Patto di stabilità interno non esimono questa Sezione dall'adottare specifica pronuncia ai sensi dell'art. 1 comma 168 della legge n. 266/2005, con espresso invito all'Amministrazione comunale a valutare in futuro con maggiore attenzione l'obbligo di rispetto degli obiettivi programmatici fissati col Patto di stabilità interno, la cui violazione costituisce grave irregolarità.

Tale raccomandazione va sottolineata con particolare rilievo atteso che l'Ente in esame non ha rispettato il Patto di stabilità né nell'esercizio 2009 né nel 2010 (vedi delibera di questa Sezione n. 80/2012/PRSE).


Analoga attenzione dovrà essere prestata anche al rispetto di tutte le limitazioni imposte dalla legislazione finanziaria a seguito della violazione accertata con la presente deliberazione.

Per gli enti inadempienti al patto 2008/2011, la legge prevede un sistema sanzionatorio che opera mediante la riduzione dei trasferimenti erariali, il blocco delle assunzioni, la limitazione alla crescita delle spese correnti, il divieto all'indebitamento e la riduzione delle indennità degli amministratori.

Sul punto si rammenta che l'articolo 14, comma 3, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, ha stabilito che, in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno relativo agli anni 2010 e successivi, i trasferimenti dovuti agli enti locali che risultino inadempienti nei confronti del patto di stabilità interno sono ridotti, nell'anno successivo, in misura pari alla differenza tra il risultato registrato e l'obiettivo programmatico predeterminato e che la riduzione è effettuata con decreto del Ministro dell'interno, a valere sui trasferimenti corrisposti dallo stesso Ministero, con esclusione di quelli destinati all'onere di ammortamento mutui.

Più in particolare, si rinvia ai meccanismi sanzionatori previsti dall'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo n. 149/2011 nella versione *ratione temporis* applicabile.

La determinazione della riduzione di cui alla lettera a) del citato art. 7 è avvenuta ad opera del Decreto del Ministro dell'Interno del 26 luglio 2012 che, per il Comune di Fara Gera d'Adda (BG), è stato stabilito in euro 121.761,00, pari alle somme da recuperare su fondi erogati da Ministero dell'interno.



2) Mancata adozione del rapporto sulle procedure di spesa.

Dall'esame del rendiconto 2011 è altresì emerso che l'ente non ha provveduto alla predisposizione del rapporto relativo all'analisi ed alla revisione delle procedure di spesa previsto dall'articolo 98 del d.l. n. 78/2009.

Tale adempimento trova fonte nell'articolo 9, comma 1, del d.l. n. 78/2009, convertito nella legge n. 102/2009, a mente del quale i comuni sono tenuti, "allo scopo di ottimizzare l'utilizzo delle risorse ed evitare la formazione di nuove situazioni debitorie", ad effettuare la stessa attività di analisi e revisione delle procedure di spesa e dell'allocazione delle relative risorse in bilancio prevista per i Ministeri dall'articolo 9, comma 1-ter, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 ed a compendiare i risultati di tali

attività in appositi rapporti redatti in conformità con quanto stabilito ai sensi del comma 1-quater del citato articolo 9 del decreto-legge n. 185 del 2008.

Pur prendendo atto delle giustificazioni offerte dal comune, si rileva che la normativa sopra richiamata ha carattere imperativo e non ammette esclusioni: la redazione del rapporto relativo all'analisi ed alla revisione delle procedure di spesa previsto dall'articolo 9 del d.l. n. 78/2009 costituisce un adempimento doveroso per il Comune.

3) Gestione residui.

L'esame della relazione redatta ai sensi dell'art. 1, comma 166 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria per il 2006) dal Revisore del Comune di Fara Gera d'Adda, in ordine alle risultanze del Rendiconto relativo all'esercizio 2011, mette in luce la presenza di residui attivi titolo I e III anteriori l'esercizio 2009 per un importo (€ 27.760,61) particolarmente rilevante in relazione all'avanzo di amministrazione registrato (€ 31.264,47).

La materia dei residui, sia attivi che passivi, è di estremo rilievo ed importanza nella materia dei bilanci pubblici e, in particolare, di quelli comunali.


La natura finanziaria del bilancio e la circostanza che le procedure di entrata e di spesa siano analiticamente disciplinate con una normativa complessa che prevede numerosi passaggi prima del completamento di ciascuna di esse, comporta che in numerose occasioni le attività di incasso o di pagamento non si concludano nell'esercizio nel quale sono state avviate.

I risultati che tali operazioni sono idonei a comportare vengono riportati, quindi, nel bilancio dell'esercizio successivo dell'ente quali residui, sia attivi (inerenti le riscossioni) che passivi (inerenti i pagamenti).

Nella maggior parte dei casi la procedura si completa nell'esercizio successivo, ma ove ciò non accada il residuo può essere mantenuto nel bilancio dell'ente sino a che l'operazione non viene a conclusione, adottando alcune regole specifiche e tenendo un comportamento prudente poiché, con specifico riferimento ai residui attivi, possono essere mantenuti fra i residui dell'esercizio solo le entrate accertate per le quali esista un effettivo titolo giuridico che costituisca l'ente territoriale creditore della relativa entrata.

Infatti, i residui riportati nel bilancio concorrono a formare il risultato di amministrazione che l'ente può applicare ed utilizzare negli esercizi successivi cosicché, soprattutto in relazione ai residui attivi – entrate che l'ente ha accertato, ma non incassato –, si pone la necessità che vengano mantenuti nel bilancio solo quelli che l'ente ha la ragionevole certezza di incassare.

A questo proposito è bene mettere in luce che, al fine di conferire veridicità ed attendibilità al bilancio dell'ente, il legislatore ha stabilito che al termine di ciascun



esercizio, prima dell'inserimento nel conto del bilancio dei residui attivi e passivi, l'ente deve procedere ad una particolare operazione di riaccertamento degli stessi che, in relazione a quelli attivi, consiste nel riesame delle ragioni creditorie dell'ente al fine di decidere se mantenere il residuo, in tutto o in parte, nel bilancio dell'ente (art. 228, co. del Testo unico sugli enti locali).

Considerata la finalità della norma deve trattarsi di un controllo sostanziale e non solo formale.

Detto in altri termini, l'ente non può limitarsi a verificare che continui a sussistere il titolo giuridico del credito, l'esistenza del debitore e la quantificazione del credito, ma deve anche verificare l'effettiva riscuotibilità dello stesso e le ragioni per le quali non è stato riscosso in precedenza; cosicché ove risulti che il credito, di fatto, non è più esistente, esigibile o riscuotibile, esso deve essere stralciato dal conto dei residui e inserito nel conto del patrimonio in un'apposita voce dell'attivo patrimoniale fino al compimento del termine prescrizione (art. 230 del Testo unico sugli enti locali, così come ripreso anche dal punto n. 55 del principio contabile n. 3), al termine del quale deve essere eliminato anche da tale conto, con contestuale riduzione del patrimonio.

Il mantenimento di residui attivi inesigibili nel conto del bilancio incide sull'attendibilità del risultato contabile di amministrazione e sulla formazione di un avanzo di amministrazione effettivamente esistente (art. 187 del Testo unico sugli enti locali).

Considerato che l'ente può utilizzare l'avanzo di amministrazione negli esercizi successivi risulta chiaro che le voci che lo compongono devono essere veritiere e, pertanto, è necessario che vengano mantenuti nel Conto del bilancio i soli residui attivi esigibili, la riscossione dei quali presenti un ragionevole grado di certezza.

Con specifico riferimento a quanto emerge dal conto consuntivo del Comune di Fara Gera d'Adda, per quanto attiene ai residui attivi relativi ad anni precedenti il 2009, tali osservazioni acquistano pregnanza alla luce dell'ingente incidenza dei residui attivi sull'avanzo di amministrazione (88,793 %) ed alla dubbia esigibilità di alcuni dei crediti indicati.

Se è vero, infatti, che il residuo ICI del 2008 è stato interamente incassato, non così per altri residui che lo stesso comune indica come difficilmente incassabili (Tosap 2008, rimborso lottizzanti del 2009) o comunque da valutare attentamente.

D'altra parte, va inevitabilmente rilevato che il residuo di circa € 13.000,00 mantenuto al Titolo IV (rimborso a carico dei lottizzanti di una spesa relativa al piano lavori "Ambito 4") risulta, per stessa ammissione dell'Ente, non spettante: solo lo stralcio di tale residuo avrebbe determinato un disavanzo nei conti del comune.

Considerata l'entità dei crediti portati a residuo, in termini di incidenza sul predetto avanzo di amministrazione, anche in relazione al trascorrere del tempo, è

dunque necessario che l'ente avvii una rigorosa ed attenta verifica di tutte le voci classificate fra i residui attivi e mantenga nel bilancio i soli crediti esistenti per i quali non solo abbia avviato procedure per la riscossione ma che, in base agli elementi acquisiti, le stesse possano essere portate a termine positivamente.

Né può indurre a differenti conclusioni la circostanza che in relazione a gran parte dei crediti siano stati emessi appositi ruoli coattivi: considerata la disciplina normativa che regola la materia dell'accertamento dei residui attivi, la sola emissione del ruolo coattivo non è elemento sufficiente a garantire una certa percentuale di riscossione.

Sarebbe auspicabile, infine, perlomeno in relazione ai residui più anziani ed a quelli per i quali sono state frapposte maggiori difficoltà di riscossione, che l'avanzo venisse vincolato formalmente alla copertura del mancato incasso.

La presente segnalazione deve essere utilizzata dal Consiglio comunale ai fini della valutazione delle decisioni da assumere in ordine all'approvazione di ogni atto che abbia delle ricadute di carattere finanziario, ivi comprese le eventuali variazioni al bilancio di esercizio e l'approvazione dei prossimi bilanci di esercizio.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Regione Lombardia:

- 1) Accerta che nel corso del 2011 il comune di Fara Gera d'Adda non ha rispettato gli obiettivi posti dal patto di stabilità interno;
- 2) Invita l'Amministrazione comunale di Fara Gera d'Adda a comunicare alla Sezione le misure correttive e gli interventi effettivamente adottati per rientrare nei parametri di rispetto del patto di stabilità interno;
- 3) Si riserva di esaminare i dati che verranno rilevati dal questionario redatto a cura dell'organo di revisione del Comune di Fara Gera d'Adda relativamente al preventivo e consuntivo dell'esercizio 2012, in relazione alle misure di contenimento delle spese ed alla corretta allocazione delle risorse, come sopra richiamate;
- 4) Accerta che il Comune non ha provveduto alla redazione del rapporto relativo all'analisi ed alla revisione delle procedure di spesa previsto dall'articolo 9 del d.l. n. 78/2009 e, conseguentemente, invita il Comune di Fara Gera d'Adda a provvedere all'adempimento;




- 5) Accerta che nel corso del 2011 il comune di Fara Gera d'Adda presenta un'elevata incidenza di residui attivi, provenienti anche da anni precedenti al 2009, in rapporto all'avanzo di amministrazione;
- 6) Invita l'Amministrazione dell'Ente a porre in essere misure idonee all'abbattimento dei residui attivi sopra indicati.

Così deliberato nell'adunanza pubblica del giorno 26.02.2013.


Dispone che la presente deliberazione sia trasmessa al Sindaco, al Presidente del Consiglio comunale ed al Revisore dei conti del Comune di Fara Gera d'Adda.

Il Magistrato Estensore

(dott. Cristiano Baldi)

Il Presidente

(dott. Nicola Mastropasqua)


Depositata in Segreteria

il

06 MAR 2013

Il Direttore della Segreteria

(dott.ssa Daniela Parisini) \ 